



www.icsmameli.edu.it
e-mail: naic8ap00v@istruzione.it
Pec: naic8ap00v@pec.istruzione.it
Tel.: 0818291507

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GOFFREDO MAMELI

NAIC8AP00V
C.F. 92018580636
Nola (NA) – 80035 Via Vetrai, 6

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE D'OPERA OCCASIONALE Sicurezza negli istituti scolastici – Nomina del Medico competente Ai sensi del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni

LOTTO CIG B047260C74

PREMESSO:

- che La vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) individua nel **Datore di Lavoro**, nel **RSPP** e nel **Medico Competente** le principali figure responsabili dell'organizzazione aziendale in tema di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori
- che il D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009, persegue l'obiettivo di procedere al riassetto ed alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro;
- che la scuola è, indubbiamente, ambiente di lavoro per il personale che vi presta servizio e costituisce luogo ideale per promuovere e divulgare la cultura e la pratica della sicurezza;
- che ad una attenta lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. affida al medico competente una duplice funzione: **una di natura preventiva e collaborativa**, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all'art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l'altra finalizzata alla gestione dell'eventuale **sorveglianza sanitaria dei lavoratori**, il cui obbligo emerga appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18).
- che dal dettato normativo discende che è senz'altro opportuno interessare comunque *preventivamente* un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (art. 25, comma 1, lett. I) e collabori con il datore e con il RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell'istituzione scolastica al fine di definire chiaramente se sussistono o meno livelli di rischio tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria;
- che con determina dirigenziale n. 43 PROT.2818/C14e del 30/10/2020 è stata individuata la Società SISMA srl idonea a svolgere l'attività di Medico Competente;

T R A

l'Istituto Comprensivo Statale G. Mameli di Nola, rappresentato legalmente dalla dott.ssa Concetta De Crescenzo, nata il 18/10/1968, Dirigente Scolastico pro-tempore e domiciliato presso l'Istituto codice fiscale 92018580636 di seguito denominato come **Committente**

E

la società Sisma srl con Sede in Corso Alcide De Gasperi, 285 80053 Castellamare di Stabia rappresentata legalmente dal dott. Luigi d'Oriano nato a il 09/10/1973 P.I. 04253591210 di seguito denominato **commissionario**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

ART. 2 DEFINIZIONE DELL'INCARICO

Il committente affida alla Società Sisma srl l'incarico di Medico Competente (MC) dell'Istituto. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal MC nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Il contratto stipulato è di prestazione d'opera occasionale e non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

ART. 3 COMPITI

Il commissionario è obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nel presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel presente contratto in specifico dovrà svolgere la prestazione direttamente e personalmente, i seguenti incarichi:

- Collabora con il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, all'elaborazione ed aggiornamento del DVR, nonché alla realizzazione di programmi di promozione della salute nei luoghi di lavoro;
- Effettua il sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro o come da periodicità stabilita dalla normativa;
- Elabora il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria da allegare al DVR aziendale;
- Programma la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori;
- Istituisce la Cartella Sanitaria e di Rischio per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- Custodisce le Cartelle Sanitarie anche presso un proprio archivio dedicato all'azienda nel rispetto del segreto professionale e della normativa vigente in materia di privacy;
- Rilascia il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ogni lavoratore sottoposto Sorveglianza Sanitaria;
- Realizza l'attività di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria sul significato degli esami eseguiti e sui rischi legati alla mansione specifica;
- Collabora con il datore di lavoro alla organizzazione del servizio di primo soccorso aziendale;
- Elabora i risultati anonimi collettivi e comunica ogni anno per via telematica l'Allegato 3B ai servizi competenti per territorio (INAIL) (ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- Assiste il datore di lavoro nei rapporti con gli Organi di Vigilanza Territoriali;
- Partecipa alla riunione periodica prevista dall'art. 35, D.Lgs. 81/2008 in cui espone i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata.

Il commissionario, dopo aver preso parte al processo di valutazione dei rischi collaborando attivamente con il DL e il RSPP, elaborerà il protocollo sanitario suddiviso per mansione ed attiverà la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori effettuando le visite mediche preventive/periodiche ed esprimendo il giudizio di idoneità alla mansione per ogni lavoratore.

ART. 4 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

- Il Committente è tenuto al rispetto degli obblighi previsti nella proposta contrattuale.
- Al fine di eseguire le operazioni necessarie per l'attivazione o comunque l'erogazione dei Servizi da parte del commissionario, il Committente si impegna a consentire allo stesso, ovvero a terzi incaricati dallo stesso, l'accesso ai propri locali, impianti e apparati, nei tempi e modalità idonee a consentire la corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto;
- Il Committente si impegna altresì a consentire l'accesso a tutti i dati necessari a consentire la corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, anche se inerenti informazioni segrete, salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art 7.

- Il Committente mantiene la piena titolarità dei materiali da lui forniti, tra i quali possono essere ricompresi anche dati personali e/o, assumendo ogni responsabilità in ordine al loro contenuto e alla loro gestione, con espresso esonero del commissionario da ogni responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo.
- Il Committente si impegna a comunicare al fornitore e/o ai terzi incaricati dallo stesso, ogni dato e/o informazione relativo a variazioni della propria struttura, senza esclusione di alcuno, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni relative a: denominazione; sedi; dipendenti etc. rimettendo allo stesso commissionario la valutazione circa l'utilità del dato e/o informazione fornita ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, al fine di consentire al commissionario stesso un'esecuzione conforme agli obblighi previsti.
- Se il Committente non ottempera agli obblighi di cui sopra il commissionario non potrà ritenersi responsabile per inadempimenti o esecuzioni parziali degli obblighi derivanti dal contratto ed in ogni caso sarà esente da ogni responsabilità derivante dall'inottemperanza agli obblighi di cui sopra.

ART. 5 DURATA

Il presente contratto avrà la durata di anni uno, a decorrere dalla data 01/01/2024 con possibilità di rinnovo annuale

ART. 6 CORRISPETTIVO

In considerazione del ruolo, delle attività da svolgere (considerando anche la tipologia di azienda) nonché delle responsabilità professionali assunte, a fronte della consulenza aziendale del Medico Competente, comprendente le attività su descritte, il corrispettivo dovuto dal Committente al commissionario è commisurato all'offerta economica formulata nella proposta di convenzione:

- Attività in materia di medicina preventiva con indicazione e nomina medico competente (D.lgs 81/08 art 18, comma 1 lettera a e smi) (Punto 1 a), c),d), e), f) , g) h) i) € 200,00 (€ DUECENTO /00)
- Visite mediche di idoneità alla mansione personale Amministrativo: € 40,00 (QUARANTA/00)
- Visite mediche di idoneità alla mansione personale ATA (senza prelievo ematico): € 50,00 (€ CINQUANTA/00)

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione a consegna documentazione e presentazione di fattura elettronica Codice Fatturazione elettronica **UFV6X9**

ART. 7 REVOCA

Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento dandone comunicazione scritta a mezzo posta certificata o raccomandata A/R con un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso del committente, il commissionario avrà diritto di richiedere o trattenere gli importi dovuti a titolo di corrispettivo fino alla scadenza del contratto, calcolati sulla base del numero di dipendenti stimato.

ART. 8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- Le parti si obbligano a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni segrete di cui all'art 98 del codice della proprietà industriale ("Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnicoindustriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui

presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche") ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

- Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il commissionario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- L'obbligo di segretezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
- Le informazioni, i dati e le conoscenze qualificati come segreti non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate. Servizi integrati • Sicurezza • Medicina del lavoro • Ambiente Pagina 3 di 6 SISMA s.r.l. -Sede: corso ALCIDE DE GASPERI, 285 – Tel. e Fax 081. 8714182 P. IVA 04253591210 – Cap. Soc. € 80.000,00 i.v. – C.C. I. A. A. Na Rea 681260 www.sismaservizi.it – amministrazione@sismaservizi.it
- Le parti sono responsabili dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti

ART. 9 RIMBORSO SPESE

Il Committente, rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del commissionario.

ART. 10 COPERTURA ASSICURATIVA

Il commissionario, in occasione degli accessi presso le sedi dell'Istituzione Scolastica per l'erogazione della prestazione, provvederà personalmente alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni.

ART. 11 CONTROVERSIE

In tutte le questioni relative ai rapporti tra il Committente ed il commissionario sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli, rinunciando espressamente le parti, fin da ora, alla competenza di qualsiasi sede.

ART. 12 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come integrato e/o modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza

Art.13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

Il commissionario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza". Pertanto, si impegna ad accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario

e/o postale dedicato sul quale far affluire, “anche non in via esclusiva”, le erogazioni del Committente relative al presente atto e sul quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso. Il commissionario è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO

In ottemperanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (13G00104) “ (GU n.129 del 4-6-2013:

- è stato consegnato e sottoscritto il codice di comportamento alla Società Sisma srl ;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento il presente contratto è da ritenersi nullo.

ART. 15 REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della “Tariffa” allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 6.

ART. 16 ACCETTAZIONE

Il presente contratto, che si compone di n. 05 (cinque) pagine, viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente. Ai sensi e per gli effetti di legge, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli del presente contratto e di approvarli.

Nola, 07 febbraio 2024

L'AMMINISTRATORE SISMA srl
Dott. Luigi d'Oriano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta De Crescenzo

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Il trattamento dei suoi dati personali avverrà in conformità alla norme del Regolamento UE 2016/679 e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è SISMA S.R.L. con sede legale in VIA ALCIDE DE GASPERI 285 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – 80053.

CATEGORIE DI DATI

I dati che verranno trattati sono:

Dati da lei forniti: a seconda del tipo di contratto potrebbe fornire le seguenti informazioni:

Dati identificativi: nome e cognome, ragione sociale, C.F./P.IVA.

Dati di contatto lavorativi: numero di telefono, indirizzo e-mail, sede legale, domicilio professionale. Garantisce che i dati personali forniti sono veritieri e aggiornati, impegnandosi a comunicare qualsiasi modifica degli stessi, essendo l'unico responsabile in caso di inesattezza o falsità dei dati forniti.

BASE GIURIDICA SU CUI SI FONDA IL TRATTAMENTO

Tratteremo i suoi dati sulla base del consenso preliminare, libero ed espresso, nonché per dare esecuzione al contratto.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione del contratto;
- b) archiviazione dati nell'archivio della società (banca dati elettronica e/o cartacea);
- c) tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa della società o per l'adempimento di obblighi fiscali.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a), b), c) è necessario per l'esecuzione del contratto e l'eventuale rifiuto, così come la richiesta di opposizione o cancellazione, comporta l'impossibilità di attivare o di portare avanti il rapporto contrattuale. **MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento avverrà con modalità informatizzata e manuale. I dati potranno essere gestiti da soggetti che operano per conto di Sisma srl e secondo le sue istruzioni. L'elenco completo può essere richiesto a sisma srl unipersonale al seguente indirizzo mail: protezionedati@sisma.it. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera a), b) e c) della presente informativa a:

- soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per nostro conto;
- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
- enti pubblici o privati solo nei casi previsti dalla legge e nell'ambito delle loro finalità istituzionali (es. INAIL).
- organi di vigilanza.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. **PERIODO DI CONSERVAZIONE**

I dati saranno trattati per l'intera vigenza del rapporto contrattuale e, una volta estinto tale rapporto e indipendentemente dalla causa, fino allo scadere dei termini di prescrizione legalmente applicabili in relazione alle finalità e all'interesse legittimo per il trattamento dei suoi dati personali. Una volta estinto il rapporto, Sisma srl ha facoltà di proseguire l'ulteriore trattamento dei dati personali esclusivamente allo scopo di certificare l'adempimento dei propri obblighi legali o contrattuali. Una volta decorsi detti termini di prescrizione, i dati personali devono essere eliminati definitivamente o, in alternativa, anonimizzati.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento potrà, mediante una richiesta per iscritto da inoltrare a SISMA S.R.L. con sede legale in VIA ALCIDE DE GASPERI 285 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – 80053 ovvero tramite l'indirizzo PEC SISMA@LEGALMAIL.IT, ovvero tramite mail al seguente indirizzo protezionedati@sisma.it:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
- opporsi al loro trattamento;
- avere diritto alla portabilità dei dati;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

- proporre reclamo all'autorità di controllo ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Nola, 07 febbraio 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta De Crescenzo

Nomina Responsabile dei trattamenti

l'Istituto Comprensivo Statale G. Mameli di Nola, rappresentato legalmente dalla dott.ssa Concetta De Crescenzo, nata a Sant'Anastasia il 18/10/14968, Dirigente Scolastico pro-tempore e domiciliato presso l'Istituto codice fiscale 92018580636

PREMESSO CHE

- A) Tra le parti vige un contratto di servizi in materia di medicina del lavoro;
- B) Sisma s.r.l. ha fornito sufficienti garanzie nell'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti posti dal Regolamento GDPR, garantendo la tutela dei diritti degli interessati nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al contratto.

NOMINA

SISMA S.R.L. con sede legale in VIA ALCIDE DE GASPERI 285 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – 80053 PEC SISMA@LEGALMAIL.IT Responsabile dei trattamenti dei dati trasmessi dal Cliente, necessari ai fini dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dal Contratto.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Oggetto: fornitura di servizi in materia di medicina-sicurezza sul lavoro d.lgs. 81/08;
- Durata: sino alla scadenza del Contratto;
- Finalità: operazioni di trattamento strettamente connesse e funzionali all'esecuzione del Servizio (gestione amministrativa relativa alla fornitura dei servizi medicina
- sicurezza sul lavoro: fatturazione, comunicazioni, calendarizzazione prestazioni);
- Tipologia di dati personali trattati: dati aziendali, dati relativi ai dipendenti (dati comuni);
- Categorie di interessati: azienda cliente, propri dipendenti e collaboratori.

Si precisa che i dati sensibili dei dipendenti saranno trattati esclusivamente dal medico competente.

Il Responsabile è ritenuto attualmente in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. In qualità di Responsabile del trattamento, dovrà attenersi alle istruzioni impartitegli dal Titolare con il presente atto di nomina. In particolare, avrà i compiti e le attribuzioni di seguito elencate e dunque dovrà:

- curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, e comunque sempre nel pieno rispetto dell'attuale normativa vigente e s.m.i;
- impegnarsi a limitare il trattamento a quanto strettamente necessario;
- nominare ed individuare le persone autorizzate/incaricate al trattamento, anche per relationem, con riferimento alla preposizione di uno o più soggetti ad attività comportanti il trattamento di dati personali;
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- garantire il rispetto della riservatezza;
- adottare le misure di sicurezza;
- tenere i dati personali, trattati in esecuzione della presente nomina, separati rispetto a quelli eventualmente trattati per conto di altre terze parti applicando una segregazione fisica e logica, ove possibile;
- garantire la stretta osservanza dell'incarico ricevuto, escludendo qualsiasi trattamento o utilizzo dei dati personali non coerente con gli specifici trattamenti svolti in adempimento del Contratto;
- può nominare altro responsabile ricevendo sin d'ora autorizzazione da parte del titolare del trattamento;

www.icsmameli.edu.it
e-mail: naic8ap00v@istruzione.it
Pec: naic8ap00v@pec.istruzione.it
Tel.: 0818291507

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GOFFREDO MAMELI

NAIC8AP00V
C.F. 92018580636
Nola (NA) – 80035 Via Vetrai, 6

- cancellare o restituire tutti i dati personali al termine dell'incarico e cancellare le copie esistenti;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti.

Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini del presente Atto di Nomina, per essere valide ed efficaci, devono farsi per iscritto e devono essere inviate a mezzo *pec* ai seguenti indirizzi:

per il titolare: naic8ap00v@istruzione.pec.it

per il responsabile: sisma@legalmail.it

La presente nomina opera fino alla conclusione del contratto. In caso di cessazione del rapporto per qualsivoglia motivo e/ o ragione, cesserà automaticamente anche la presente nomina, con obbligo di restituzione della documentazione e/o eventuale sua distruzione (fatti salvi gli obblighi di conservazione imposti per legge).

Nola, 07 febbraio 2024

L'AMMINISTRATORE SISMA srl
Dott. Luigi d'Oriano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta De Crescenzo